COMUNE DI CASTELLETTO D'ERRO - Prot 0001032 del 24/09/2026 Tit 1 Cl 5 Fasc

Copia

Comune di Castelletto d'Erro

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.16

OGGETTO:

Approvazione tariffe per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva anno 2026

L'anno duemilaventisei addì ventisette del mese di luglio alle ore ventuno e minuti trenta nella solita sala delle riunioni, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Dapino Renato - Sindaco	Sì
2. Panaro Mauro Ferdinando - Vice Sindaco	Sì
3. Levo Maria Rosa - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa Valeria CURELLI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Dapino Renato assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

COMUNE DI CASTELLETTO D'ERRO - Prot 0001032 del 24/09/2026 Tit 1 Cl 5 Fasc

DELIBERAZIONE G.C. N. 16 DEL 27/07/2026
OGGETTO: Approvazione tariffe per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva anno 2026

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- la legge 27/12/2013, n. 147, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito dal 1° gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della legge 27/12/2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione della componente tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, commi da 651 a 654, della legge 27/12/2013, n. 147 dispone in materia di criteri tariffari TARI e di copertura dei costi del servizio, stabilendo in particolare al comma 654 che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27/12/2013, n. 147 "*I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani*";
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata istituita la Tariffa corrispettiva in modalità binomia;
- con deliberazione n. 4 del 12/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato le modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tariffa Rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il quale prevede l'applicazione dal 01/01/2022 del prelievo in forma trinomia;
- il servizio è svolto dalla Società Econet S.r.l., affidataria, da parte del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese – CSR – quale Consorzio di bacino, del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati;

Dato atto che:
- l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga», nonché di approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento e verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
- la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);
- la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- il decreto legislativo n. 152/2006, demanda alle Regioni l'individuazione degli ambiti territoriali, nei quali opera l'autorità d'ambito che deve provvedere, in particolare, all'organizzazione e all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- il decreto legislativo 03/09/2020, n. 116, in attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE, ha introdotto modifiche al decreto legislativo n. 152/2006, riguardanti la classificazione dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche e conferiti al di fuori del servizio pubblico mediante avvio al recupero con ricorso al mercato;
- l'art. 3-bis, del decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, prevede che *le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali … cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente;*

- in coerenza con tale previsione normativa, la Regione Piemonte ha disciplinato, con legge regionale 10/01/2018, n. 1, modificata con legge regionale 16/02/2021, n. 4, gli ambiti territoriali ottimali per il funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- con nota in data 04/11/2021 l'Assessore Regionale all'Ambiente ha stabilito di confermare le funzioni di Ente Territorialmente Competente, di cui alle deliberazioni ARERA n. 443/2019/R/RIF e 363/2021/R/RIF, in capo ai consorzi di area vasta esistenti, al fine di garantire il rispetto delle tempistiche in materia di approvazione dei piani economico finanziari stabilite, nelle more della completa attuazione e piena operatività della previsione di cui all'art. 10, comma 5-bis, della legge regionale n. 1/2018, che assegna tale competenza alla Conferenza d'Ambito Regionale;

Considerato che:
- con Delibera 18 gennaio 2022 15/2022/R/rif l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato il Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (TQRIF imponendo di adeguare le previsioni dei Regolamenti per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva precedentemente adottati;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva;

Richiamate le deliberazioni e le determinazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA):
- 5 agosto 2025, 397/2025/R/rif, "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029", e il relativo Allegato A (di seguito: MTR-3), che disciplina la determinazione delle entrate tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento per il quadriennio 2026-2029, sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie e nel rispetto di un limite alla variazione annuale delle entrate ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del MTR-3;
- 29 luglio 2025, 480/2025/R/rif, in materia di determinazione del costo del capitale (WACC) e dei macro-parametri economici applicabili al terzo periodo regolatorio del settore dei rifiuti;
- 29 luglio 2025, 373/2025/R/rif, recante disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (unbundling) per il settore dei rifiuti urbani;
- 29 luglio 2025, 374/2025/R/rif, di aggiornamento della regolazione della qualità del servizio (RQTR) e delle semplificazioni del TQRIF (Allegato B), nonché 23 luglio 2025, 396/2025/R/rif, di approvazione del Testo Integrato Corrispettivi Servizio Gestione Rifiuti (TICSER), applicabile alle tipologie di prelievo a decorrere dall'anno 2028;
- 385/2023/R/rif e 596/2024/R/rif, in materia di schemi tipo di contratto di servizio, di bando di gara e di offerta, richiamate dal MTR-3 ai fini del coordinamento tra esiti delle procedure ad evidenza pubblica e determinazione dei coefficienti del limite di crescita e delle componenti di costo;
- 7 novembre 2025, n. 1/DTAC/2025, di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria 2026-2029 e delle modalità operative per la trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/rif, che si compone, per quanto qui rileva, dell'Allegato 1 (Tool di calcolo MTR-3 e schema di PEF quadriennale per il singolo ambito tariffario, salva la facoltà di PEF unitario ex comma 31.2 e in conformità all'art. 29 del MTR-3), dell'Allegato 2
(Relazione di accompagnamento) e degli Allegati 3 e 4 (Dichiarazioni di veridicità per i gestori di diritto privato e di diritto pubblico);

Considerato, pertanto, che per l'anno 2026:
- è applicata la tariffa rifiuti corrispettiva in luogo della TARI;
- l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva è disciplinata dal Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 02/05/2023, che stabilisce i criteri di determinazione delle tariffe;
- la tariffa rifiuti corrispettiva è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, comprensivi dei costi di spazzamento e lavaggio delle strade ed aree pubbliche, di raccolta e trasporto dei rifiuti e dei costi di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti, previsti nel PEF;
- la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella Società Econet S.r.l., soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013;
Visto che:

- l'articolo 3 comma 5-quinquies del decreto legge 30/12/2021, n. 228, convertito dalla legge 25/02/2022, n. 15, come modificato dal comma 11 dell'art. 43 del decreto legge 17/05/2022, n. 50/2022, convertito dalla legge 15/07/2022, n. 91/2022, dispone che: "*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile*.";
- tale termine è stato differito al **31/07** dall'art. 1, comma 667, legge n. 199/2025 (legge di bilancio 2026);
- ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 02/05/2023 "*3. Le tariffe sono approvate annualmente dalla Giunta Comunale entro il termine fissato da norme statali. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.*";

Vista la nota del 10/07/2026 protocollo n. 796/26, acquisita al prot. n. 821 in data 14/07/2026, con la quale il C.S.R. - Consorzio servizi rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese - ha trasmesso:

- il Piano Economico-Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani - Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3, deliberazione ARERA 397/2025/R/rif) - Ambiti tariffari serviti dal gestore Econet S.r.l. - Annualità 2026-2027;
- la relativa relazione di validazione;

Dato atto che con deliberazione n. 22 in data 27/07/2026, immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha preso atto dell'aggiornamento 2026-2029 del Piano economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2026-2027 ai sensi del Metodo Tariffario rifiuti di cui alla Delibera 363/2021/R/rif dell'Autorità di Regolazione Energia Reti Ambiente (ARERA) - MTR-2, predisposto dal soggetto gestore, Econet S.r.l., e validato dal soggetto incaricato dal CSR – Ente Territorialmente Competente – Solvere P.A. S.r.l.;

Considerato che, in attuazione del Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 02/05/2023, la struttura tariffaria in forma trinomia è così articolata:

- quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti;
- quota variabile calcolata, correlata ai livelli collettivi di produzione dei rifiuti e destinata a coprire integralmente i costi variabili, fatta eccezione dei costi coperti dalla quota variabile misurata;
- quota variabile misurata, riferita ai livelli individuali di conferimento di Rifiuti Urbani Residui (RUR) quantificati a seguito di misurazione per singola utenza, destinata a coprire i costi di raccolta, trasporto e conferimento ad impianto, trattamento e smaltimento delle tipologie di rifiuto soggette a misura e applicata tramite tariffa in €/kg ai quantitativi conferiti dall'utenza, trasformati in peso in caso di pesatura indiretta tramite il coefficiente di peso specifico (Kpeso);
- la quota fissa e la quota variabile calcolata, articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e stabilite per ogni annualità nella delibera tariffaria, sono determinate secondo le previsioni di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- la quota variabile misurata è commisurata alle quantità di Rifiuti Urbani Residui conferiti e quantificati con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Viste le tariffe, trasmesse dalla Società Econet S.r.l. ed acquisite al prot. n. 817 in data 14/07/2026, per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva utenze domestiche e utenze non domestiche, per la

copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani - anno 2026, corredate di Addendum utenze comunali - rifiuto vegetale - utenze socio sanitarie - utenze non domestiche svuotamenti minimi, allegati quale parte integrante della presente deliberazione;

Vista la Relazione Tariffe 2026, trasmessa dalla Società concessionaria Econet S.r.l. a questo Comune a mezzo PEC in data 10.07.2026, acquisita al prot. n. 818, nella quale la Società attesta che:
- per l'anno 2026 il PEF validato riporta un importo complessivo di € 13.628.868;
- gli importi del PEF sopra evidenziati assumono rilievo per la determinazione delle entrate tariffarie di riferimento ai sensi del MTR, quindi massime, per l'Ambito Omogeneo del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti a Tariffa Corrispettivo;
- si evidenzia come il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile passi da € 7.773.162 anno 2025 a € 8.261.095 nel 2026, mentre il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso passi da € 5.547.110 anno 2025 a € 5.367.773 nel 2026;
- la data di approvazione delle tariffe da parte dei Comuni è fissata al 31/07/2026;

Valutato pertanto che:
- ai fini del calcolo tariffario 2026, la Variabile Calcolata di Ambito viene determinata per una percentuale pari al 62% del totale costo variabile in simulazione, nel rispetto del tetto massimo del PEF validato;
- per la determinazione delle tariffe 2026 sono stati mantenuti gli stessi coefficienti KA-KB (per le utenze domestiche parte fissa e variabile calcolata) e KC-KD (per le utenze non domestiche parte fissa e variabile calcolata) in continuità con l'annualità 2025;
- a livello di Ambito nel 2026 l'incidenza dei costi fissi tra UD e UND è la seguente:
  UD 75%
  UND 25%
- tale ripartizione tiene conto delle percentuali di Ambito dei PEF 2015 dei 37 Comuni in TARIP anno 2026;

Rilevato che, a partire dall'anno 2025, la società ECONET non potrà più provvedere alla copertura dell'abbattimento del costo di svuotamento del secco indifferenziato per motivi di disagio sanitario e bambini fino a 36 mesi (attualmente pari al 50% del costo di svuotamento), a causa dell'esaurimento delle risorse di cui al "*Protocollo di intesa tra Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese, Ovadese e ECONET SRL – società affidataria servizio pubblico in applicazione dell'accordo di programma finalizzato alla riorganizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani nell'area omogenea n.1 Ovadese – Acquese*" del 05 febbraio 2019;

Atteso che è facoltà del Comune, ai sensi di legge e di Regolamento Tariffario Consortile TARIP, deliberare a proprio carico in merito al riconoscimento di tale abbattimento e in quale percentuale a partire dal 2025 e per ogni anno successivo;

Ritenuto, al riguardo, di mantenere, per l'anno 2026, l'abbattimento del costo di svuotamento del secco indifferenziato per motivi di disagio sanitario e per i nuclei con bambini fino a 36 mesi (attualmente pari al 50% del costo di svuotamento), con relativi oneri a carico del Comune e, pertanto, di formulare linee di indirizzo al Responsabile del Servizio Finanziario affinché adotti gli atti conseguenti di natura contabile, riservandosi eventuali ulteriori provvedimenti in merito in relazione all'evoluzione del fabbisogno;

Dato atto che il Dipartimento delle Finanze, con la Circolare n.2/DF del 22 novembre 2019, rileva che gli atti concernenti la Tariffa Corrispettiva non rientrano nell'ambito di applicazione dell'obbligo di invio di cui all'art.13, comma 15, D.l. n.201/2011 relativo al Tributo, sebbene, in caso di trasmissione, le delibere siano comunque oggetto di pubblicazione;

Ritenuto, in merito alla propria competenza, di richiamare l'ordinanza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 29 aprile 2021, n.11290, la quale ha qualificato la Tariffa corrispettiva come entrata di natura patrimoniale, cosicché la competenza all'approvazione delle tariffe sarebbe in capo alla Giunta Comunale, non operando la deroga, prevista dell'art. 1 comma 683, legge n. 147/2013, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza ad approvare le tariffe della TARI, ma non della Tariffa Corrispettiva di cui al comma 668 della medesima legge n. 147/2013;

Dato atto della necessità di deliberare le tariffe in relazione ai dati contenuti nel Piano Economico Finanziario elaborato dal Gestore Econet S.r.l., validato dall'Ente territorialmente competente, ed ai sensi del vigente regolamento comunale;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dai Responsabili dei Servizi Tributi e Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

di richiamare le premesse a costituire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

di approvare le tariffe per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva utenze domestiche e utenze non domestiche, per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani - anno 2026, corredate di Addendum utenze comunali - rifiuto vegetale - utenze socio sanitarie - utenze non domestiche svuotamenti minimi, come risultanti negli allegati, costituenti parte integrante della presente deliberazione;

di prendere atto della Relazione Tariffe 2026, trasmessa dalla Società concessionaria Econet S.r.l. a questo Comune a mezzo PEC in data 10.07.2026, acquisita al prot. n. 818, allegata alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella società Econet S.r.l., soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013;

di mantenere, per l'anno 2026, l'abbattimento del costo di svuotamento del secco indifferenziato per motivi di disagio sanitario e per i nuclei con bambini fino a 36 mesi (attualmente pari al 50% del costo di svuotamento), con relativi oneri a carico del Comune e, pertanto, di formulare linee di indirizzo al Responsabile del Servizio Finanziario affinché adotti gli atti conseguenti di natura contabile, riservandosi eventuali ulteriori provvedimenti in merito in relazione all'evoluzione del fabbisogno;

di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1^ gennaio 2026;

di procedere, anche se non sussiste obbligo in quanto entrata di natura patrimoniale, alla pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento per via telematica nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L 201/2011;

stante la necessità di dare corso agli adempimenti conseguenti, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, d. lgs. n. 267/2000.

DELIBERAZIONE G.C. N. 16DEL 27/07/2026
OGGETTO: Approvazione tariffe per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva anno 2026

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco	Il Segretario Comunale
F.to : Dapino Renato	F.to : Dott.ssa Valeria CURELLI

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, reso dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 147bis del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Il Responsabile del Servizio
F.to: F.to Giuseppe Pietro GABUTTI

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, reso dal Responsabile dell'Area Tributi ai sensi degli artt. 49 e 147bis del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Il Responsabile del Servizio
F.to: F.to Renato DAPINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 114 *del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Castelletto d'Erro, lì31/07/2026

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Valeria CURELLI

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
lì, _____

Il Segretario ComunaleDott.ssa Valeria CURELLI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27/07/2026

- ❑ Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Castelletto d'Erro, lì 27/07/2026

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Valeria CURELLI